

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV dell'amministrazione economico-finanziaria

-“Guardia di finanza“-

Data di svolgimento della rilevazione: dal 21 marzo al 26 aprile 2017.

Estensione della rilevazione

La rilevazione ha riguardato il sito istituzionale della Guardia di finanza (GdF). Si evidenzia che i dati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito www.gdf.gov.it comprendono anche le informazioni riferite alle strutture territoriali del Corpo, le quali non sono dotate di propri siti web sulla rete internet. Pertanto, la Guardia di finanza ha proceduto ad alimentare unicamente il foglio 1 della “Griglia di rilevazione”.

L' OIV prende, quindi, atto che gli uffici territoriali della Guardia di finanza non sono dotati di un sito istituzionale e che le informazioni pubblicate sul sito web sono riferite all'amministrazione nel suo complesso, ivi incluse le sue articolazioni territoriali.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata condotta operando un preliminare approfondimento sulla normativa di riferimento sui singoli adempimenti e sulle delibere ANAC emanate sulla materia; successivamente si è proceduto alla verifica diretta della presenza delle informazioni oggetto di monitoraggio sul sito istituzionale del Corpo e poi al confronto di tali dati con quelli inviati dal Responsabile della Trasparenza, al fine di evidenziare eventuali incongruenze e disallineamenti rispetto alle previsioni normative, che sono state evidenziate e rappresentate anche alla GdF al fine di consentire l'eventuale integrazione ed il miglioramento delle informazioni disponibili.

Infine, si è proseguito con la compilazione della Griglia allegata alla Delibera n.236/2017 ed all'attribuzione dei relativi punteggi su ciascuna delle informazioni richieste, ivi inclusi i controlli sull'aggiornamento ed il formato dei dati, su cui è stata operata un'attività di specifico approfondimento. Nell'attribuzione di tale punteggio si è tenuto conto dei dati presenti e rilevati alla data del 31 marzo 2017, ma anche delle successive integrazioni apportate anche nel corso dell'arco temporale previsto per il monitoraggio (nel caso di specie, sino al 26 aprile 2017); ciò al fine di consentire quanto più possibile l'adeguamento alle previsioni normative.

La Griglia di rilevazione contiene, inoltre, alcuni suggerimenti finalizzati a proporre soluzioni per gli aspetti maggiormente suscettibili di miglioramento.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si rileva la criticità legata alla mancanza di informazioni riferite agli uffici periferici organizzate in maniera distinta e separata rispetto al dato globale. Sarebbe pertanto auspicabile che il Corpo si organizzasse in modo che i dati siano pubblicati separatamente tra uffici centrali e territoriali.

Si rappresenta, inoltre, così come indicato nella delibera ANAC n. 1310/2016, l'importanza che sia inserita, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento, nonché, l'utilizzo, ove possibile, dell'esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione.

Si evidenzia, inoltre, che la Guardia di finanza, in seguito ad elementi ulteriori richiesti in merito ai dati relativi "Beni immobili e gestione patrimonio" ha rappresentato, ad integrazione delle interlocuzioni avviate, quanto segue.

Il Corpo riferisce che la pubblicazione dei dati relativi al patrimonio immobiliare in forma analitica, descrittiva ed integrale – comprensiva, ad esempio, dell'ubicazione dell'immobile e delle "informazioni identificative" (art. 30 D.Lgs. 33/2013) – consentirebbe di fatto un'agevole mappatura delle strutture riconducibili al Corpo, in evidente contrasto con i limiti all'"accesso e diffusione delle informazioni", richiamati dall'art. 7-bis, comma 6, del decreto medesimo. In tal senso la Guardia di finanza fa riferimento anche alla Delibera dell'A.N.A.C. n. 1309 in data 28.12.2016, la quale, nel definire le Linee guida in tema di limiti alla conoscibilità di dati e informazioni in possesso della Pubblica Amministrazione, esclude per finalità di "sicurezza pubblica ed ordine pubblico" (punto 7.1. del provvedimento), anche i dati e le informazioni relative alle strutture "strumentali all'ordine pubblico ed alla prevenzione e repressione della criminalità". Inoltre, la Guardia di finanza riferisce che la pubblicazione dei canoni di locazione corrisposti per ciascun immobile implicherebbe in ogni caso una puntuale individuazione dei numerosi immobili utilizzati dalla GdF, generando un ulteriore concreto contrasto con le richiamate esigenze di tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico; a latere, ciò potrebbe anche favorire - in ragione dell'entità del canone - ulteriori valutazioni in ordine alla natura, all'estensione, alla destinazione, alla rilevanza ed alle peculiari caratteristiche di ciascuna struttura di polizia: simili informazioni appaiono tutelate dall'art. 4, comma 1, lettere h) ed m) del D.M. 603/1996 e vengono classificate come non accessibili ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 6, lett. c) della Legge 241/1990.

Sul punto l'OIV prende atto di quanto sopra rappresentato, riportato in forma sintetica nella Griglia di rilevazione (campo "Note") e invita a voler inserire tale perifrasi anche all'interno di ciascuna sottosezione dei dati relativi a "Beni immobili e gestione patrimonio", Sezione "Amministrazione trasparente" del sito web della Guardia di finanza.